

Abruzzo

L.R. 29-11-2010 n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135: "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114".

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

**L.R. 29 novembre 2010, n. 50 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*: "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

---

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

**Art. 1** *Inserimento dell'articolo 19-bis alla L.R. n. 135/1999.*

1. Dopo l'*articolo 19 della legge regionale n. 135/1999* (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*) è inserito il seguente articolo 19-bis:

«Art. 19-bis

Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.».

---

---

**Art. 2** *Inserimento dell'articolo 20-bis alla L.R. n. 135/1999.*

1. Dopo l'*articolo 20 della L.R. n. 135/1999* è inserito il seguente articolo 20-bis:

«Art. 20-bis

Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.

1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede nel modo seguente:

a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'*articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automezzo se funzionale alla vendita;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente e dandone copia al trasgressore;

c) l'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;

d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;

e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;

f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo

autorizzato. Dell'atto di deposito è dato immediato avviso all'Albo Pretorio del Comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;

g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155](#) e s.m.i. (Attuazione della [direttiva 93/43/CEE](#) e della [direttiva 96/3/CE](#) concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza previo verbale di consegna a strutture ufficialmente riconosciute che operano nel campo della solidarietà.

2. In applicazione di quanto previsto dall'[articolo 29 commi, 2 e 3, del D.Lgs. 114/98](#) la recidiva si verifica qualora vengono commesse le stesse violazioni per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16 della legge 689/81](#) (Modifiche al sistema penale) e s.m.i, e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni comminate a norma dello stesso [articolo 29 D.Lgs. 114/98](#).

3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l'agente o l'ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automezzo se funzionale alla vendita, a norma della [legge 689/81](#) trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'Autorità competente e dandone copia al trasgressore. Il Sindaco o altra autorità competente, entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni insieme al provvedimento di confisca delle merci ed eventualmente delle attrezzature secondo le modalità e le procedure previste alle lettere d), e), f), g) del comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'[art. 4 del D.Lgs. 228/2001](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57](#)) che esercitano l'attività di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall'articolo 9, comma 3 <sup>(2)</sup>.

5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo, l'informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l'individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo sono esercitate dall' Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell'[articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11](#) (Nuove norme in materia di commercio)».

---

(2) Comma così sostituito dall'[art. 1, L.R. 10 dicembre 2010, n. 56](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (che coincide peraltro con la data di entrata in vigore della presente legge), ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa [L.R. n. 56/2010](#). Il testo originario era così formulato: «4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita diretta.».

---

**Art. 3** *Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.*

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all'[art. 2 della L.R. n. 38/2010](#) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alle lettere d) ed e) ( $M_1/M_2$ ) del comma 3 dell'[art. 1 della L.R. n. 11/2008](#), ai quali si applica l'[art. 34 della L.R. n. 17/2010](#) senza obblighi di chiusura infrasettimanale.

---

**Art. 4** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---